

vi siete tirati indietro e adesso abbiamo una situazione di stallo, in cui ci sono incongruenze anche dal punto di vista giurisprudenziale, che però non potete mettere in discussione in questo modo. E non venite qui a tirar fuori questo problema, scaricandolo sull'opposizione, quando ce l'avete tutti voi in casa.

Quindi, se siete in grado, fate una proposta, ne discutiamo e vediamo quale soluzione trovare, per il bene dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese. (*Applausi*).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito di un procedimento penale trasmessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze (ore 17,53)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 2, recante: «Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito di un procedimento penale (n. 1227/22 R.G.N.R. – 777/22 R.G. GIP) pendente per il reato di cui agli articoli 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974, 4 della legge n. 659 del 18 novembre 1981, 110 e 81 del codice penale (concorso nel reato continuato di finanziamento illecito) trasmessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze il 20 novembre 2023».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Durnwalder, se intende intervenire.

DURNWALDER, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto di ripercorrere brevemente la questione.

La richiesta di sequestro del tribunale di Firenze è diretta ad una serie di messaggi scambiati con *e-mail* e *chat* WhatsApp, delle quali viene allegato un elenco, che vedono come interlocutore il senatore Matteo Renzi ed alcuni deputati, relativi ad un periodo temporale ampio, all'incirca dal 2012 al 2019. Tali comunicazioni sono state rinvenute all'interno dei dispositivi informatici sequestrati ad alcuni finanziatori della Fondazione Open, nonché nel corso della perquisizione avvenuta presso lo studio legale del Presidente della stessa Fondazione.

Secondo l'impostazione dell'autorità giudiziaria, tale richiesta di sequestro è stata proposta in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, la quale, nel decidere il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della procura di Firenze in relazione

al sequestro di alcune conversazioni che vedevano come interlocutore lo stesso senatore, ha chiarito che i messaggi di posta elettronica e WhatsApp, già ricevuti e letti dal destinatario, conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente, hanno natura di corrispondenza fino a quando, per il decorso del tempo, essi abbiano perso il carattere di attualità.

Pertanto il tribunale, qualificando come corrispondenza le comunicazioni in premessa, peraltro già estratte dai dispositivi elettronici sequestrati ai terzi, ha chiesto l'autorizzazione del Senato, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Il procedimento penale relativo alla richiesta di sequestro vede il senatore Matteo Renzi imputato, in concorso con altre persone, per il reato di finanziamento illecito di cui agli articoli 7 della legge n. 195 del 1974, 4 della legge n. 659 del 1981 e 110 e 81 del codice penale.

In estrema sintesi, viene contestato al senatore Renzi, quale segretario nazionale del Partito Democratico dal 15 dicembre 2013 al 12 marzo 2018, con esclusione del periodo dal 19 febbraio 2017 al 7 maggio 2017, parlamentare dal 23 marzo 2018 e, secondo l'accusa, gestore effettivo della Fondazione Open, ritenuta dall'autorità procedente di fatto articolazione politica organizzativa del Partito Democratico, di aver ricevuto, in violazione della citata normativa, alcuni contributi di denaro, consegnati da finanziatori alla stessa Fondazione e utilizzati per sostenere l'attività politica negli anni 2014-2018. Il senatore, in concorso con gli altri componenti del consiglio direttivo della Fondazione, avrebbe inoltre ricevuto, sempre in violazione della suddetta normativa, a mezzo dell'interposizione fittizia della Fondazione stessa, contributi in forma indiretta consistenti in beni e servizi acquistati da quest'ultima utilizzando i proventi versati dai finanziatori.

Tali fatti sarebbero stati commessi tra il 7 novembre 2014 e l'11 luglio 2018. Secondo l'autorità giudiziaria, le comunicazioni in oggetto apparirebbero pertanto rilevanti al fine di apprezzare le relazioni intercorrenti tra il parlamentare, i consiglieri della Fondazione e i finanziatori stessi della stessa, allo scopo di accertare i fatti contestati.

La sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, richiamata dall'autorità giudiziaria, è la decisione con la quale la Consulta ha accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della stessa procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi e di altri soggetti corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore senza previa autorizzazione del Senato, in quanto mai richiesta, menomando con ciò le attribuzioni garantite a quest'ultimo dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Nella medesima sentenza, la Consulta ha respinto la tesi del tribunale resistente, secondo cui si sarebbe di fronte ad una generica acquisizione di documenti, ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, non rientranti quindi nel novero degli atti dell'articolo 68 della Costituzione, ed ha accolto la tesi del Senato, sulla base della propria giurisprudenza, che ha esteso la tutela costituzionale di cui all'articolo 15 e all'articolo 68 anche ai dati esteriori delle comunicazioni, quelli cioè che consentono di identificare

autore, tempo e luogo, ovvero i tabulati telefonici, deducendone che, a maggior ragione, tale tutela deve comprendere il sequestro dei messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario. Tale operazione consente infatti di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle telecomunicazioni, ma anche del loro contenuto, dunque con attitudine intrusiva intenzionalmente maggiore. A supporto di tale conclusione, la Corte ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Pertanto, la Corte costituzionale ha concluso che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione tuteli la corrispondenza dei membri del Parlamento, ivi compresa quella elettronica, anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità in rapporto all'interesse della sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico.

Di conseguenza, per tale punto la Corte ha dichiarato che non spettava alla procura di Firenze sequestrare ed acquisire agli atti del procedimento penale la corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione WhatsApp e da messaggi di posta elettronica, annullando il relativo atto di sequestro.

La Corte ha anche fornito indicazioni procedurali chiare ai giudici su come eseguire la richiesta di autorizzazione al sequestro sulla base dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Qualora, nell'ambito di un sequestro di dispositivi elettronici di terzi non parlamentari, l'autorità giudiziaria riscontri la presenza di messaggi intercorsi con un parlamentare, deve sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo o dalla relativa copia e chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare, a norma del richiamato articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Nel caso in questione, in realtà, il tribunale di Firenze ha già acquisito il materiale probatorio senza interpellare *ex ante* la Camera di appartenenza del senatore Renzi, avendo quindi già conoscenza del contenuto dei messaggi di testo inviati tramite WhatsApp e posta elettronica. Circostanza anomala e irrispettosa delle prescrizioni della Corte costituzionale, che corrobora le considerazioni in merito alla conclusione raggiunta per il diniego di sequestro.

Analizzando infatti le numerose pronunce della Corte di Cassazione che sono intervenute nella medesima vicenda della Fondazione Open, oltre che la stessa sentenza della Consulta sopraindicata, la Giunta è addivenuta all'affermazione della presenza di un *fumus persecutionis* da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti del senatore Renzi, qualificato dal ripetuto e non corretto esercizio del potere di indagine. Si tratta di un *fumus* di contesto specifico e puntuale, reso evidente da diverse pronunce della Corte di cassazione su vicende relative alla Fondazione Open.

Si premette che la dottrina e la giurisprudenza parlamentare distinguono tre tipologie di *fumus persecutionis*: il *fumus* di primo grado, inteso come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato, dovuta, ad esempio, ad una inimicizia o ad una avversione personale; il *fumus* di secondo grado, ossia le modalità particolari dell'azione promossa dai magistrati atta a far trapelare, da elementi oggettivi, il *fumus* stesso, ad esempio dalla ripetizione di azioni investigative sul medesimo titolo di reato, tutte terminate con

decisioni favorevoli all'indagato; infine, il *fumus* di terzo grado, attinente alle manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria.

Nel caso della richiesta di sequestro di corrispondenza relativa al senatore Matteo Renzi si ravvisa una tipica figura sintomatica in grado di evidenziare il *fumus* di secondo grado, ovvero la ripetizione di atti di ricerca della prova, specie quando gli stessi risultano illegittimi a seguito del vaglio della Corte di cassazione, che dimostra un'attenzione investigativa eccessiva, caratterizzata da un ripetuto non corretto esercizio del potere di indagine relativo alla Fondazione Open, con la precisazione che la predetta non correttezza emerge, *per tabulas*, dalla lunga serie di decisioni di annullamento pronunciate in tale contesto dalla Corte di cassazione penale. Il rinvio sul punto è alle cinque sentenze citate nella relazione che è già nelle vostre mani.

La violazione ripetuta dei principi di diritto affermata nelle sentenze della Corte di cassazione relative alla Fondazione Open costituisce un evidente indice sintomatico di un *fumus persecutionis*, desumibile dall'ostinazione a non uniformarsi alle indicazioni di diritto della suprema Corte.

Tra gli elementi evidenziati emerge un quadro sintomatico piuttosto articolato, caratterizzato da un attacco investigativo al senatore Renzi e alla Fondazione Open, con una pluralità di atti investigativi puntualmente annullati dalla Cassazione per una serie di carenze evidenziate con precisazione nelle sentenze richiamate nella relazione sottoposta all'Assemblea.

In considerazione di tutte queste motivazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione, a seguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto arcivescovile paritario «Santa Caterina» di Pisa, nonché gli studenti della Scuola di formazione politica «Codice Sorgente» di Trento, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del documento IV, n. 2 (ore 18,01)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi è la terza e, fortunatamente, ultima volta che ho la responsabilità di intervenire sulla vicenda Open. Nel primo caso, nel dicembre 2019, sono intervenuto per avvertire di un pericolo, che era quello del mancato rispetto della separazione dei poteri. Nel secondo caso, è stato per porre il tema di fronte alla Corte costituzionale, nel febbraio del 2022, e oggi per votare.

Si chiude, dunque, una vicenda umanamente molto dolorosa e voglio sgombrare il campo da ogni dubbio. Per il processo, qualsiasi cosa voi decidiate, onorevoli senatori, non cambierà niente, perché, al termine della votazione, io depositerò il testo dei messaggi oggetto della contestazione, anche ove voi votiate, come credo logico e naturale, per respingere l'autorizzazione. E se questo vi sembra un atto di sfida nei confronti dei pm, sappiate che è esattamente così, nel senso che, ritenendo questo processo una farsa senza precedenti, io, una volta che il Parlamento avrà posto la parola fine a questa storia dicendo che non c'è diritto di violare l'articolo 68 della Costituzione, comunque prenderò questi quattro messaggi e WhatsApp e li metterò agli atti. Ciò affinché nessuno possa dire un domani che questo processo finisce per la mancata autorizzazione. Questo processo finisce perché non doveva neanche iniziare, ma è una vicenda che mi vedo io a parte. Non vengo a mettervi in campo le discussioni che riguardano la dinamica processuale; sappiatelo per votare in piena libertà.

Ci sono cinque argomenti, li tocco rapidamente. Il primo è che non è della farsa processuale che siamo chiamati a occuparci, ma dello scandalo istituzionale. Ripeto per l'ultima volta: nel settembre 2019 lascio il mio partito per fondare una nuova comunità politica; due mesi dopo 197 finanziari, alle ore 7,30 del mattino, perquisiscono le case di cittadini che non avevano ricevuto alcun tipo di provvedimento (non erano neanche indagati), responsabili, colpevoli soltanto di aver finanziato in modo trasparente una fondazione che organizzava l'evento politico Leopolda. Questo finanziamento avveniva attraverso dei bonifici bancari; pertanto, ove si fosse voluto prendere la copia del bonifico, si sarebbe potuto limitarsi a chiederla in banca. No, si fanno perquisizioni con 197 finanziari (oggi neanche un'operazione sulla 'ndrangheta ha 197 finanziari), che vengono mandati con grande schieramento di forze e tutti i *talk show*, i *tg*, i *media* per giorni e giorni aprono sul cosiddetto scandalo Open.

Contemporaneamente - apro e chiudo una parentesi perché resti agli atti (sono certo che non interesserà la stampa) - in quelle stesse ore, per la prima volta si ha l'accesso, attraverso la banca dati dell'unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della Banca d'Italia, alle famose segnalazioni di operazioni sospette (SOS) su cui poi il ministro Crosetto nel 2022 farà una denuncia e che porterà alla critica di quel cosiddetto metodo Striano. Si sappia - non lo ha scritto nessuno - che la prima volta in cui questa vicenda si verifica in Italia non è sullo scandalo Open, ma è su un accesso abusivo al mio *database*, fatto - ho ragione di credere - casualmente dalle stesse persone implicate nella vicenda Crosetto. Questa storia non è nel procedimento Open; se dico questa cosa è perché so di cosa sto parlando. Si mettono nella stessa identica ora insieme la vicenda Open e una storia che non c'entra niente, che è l'acquisto della mia casa, fatto evidentemente dal sottoscritto e da sua moglie, ma su cui ci sono un accesso abusivo e la pubblicazione di materiale casualmente nello stesso momento. Lo dico perché resti agli atti per il futuro.

Nel novembre del 2020 io ho già fatto il mio primo intervento da non indagato. Da quei banchi dico che è uno scandalo l'atteggiamento della procura di Firenze, che vuole disciplinare le forme della politica, per le ragioni che sto per indicarvi. Tuttavia parlo da non indagato, perché sarò indagato

soltanto nel novembre del 2020. Un minuto dopo essere indagato, consapevole del mio ruolo di ex Presidente del Consiglio e di membro del Senato della Repubblica, quindi di rappresentante delle istituzioni, mi rivolgo con rispetto al procuratore aggiunto, dottor Luca Turco, titolare dell'inchiesta. Gli scrivo qualcosa del seguente tenore: signor procuratore, come ella sa io sono un parlamentare della Repubblica, vedo dai giornali - perché ancora non avevo accesso alle carte - che ci sono delle informazioni che vengono prese attraverso l'utilizzo di materiale coperto dalle previsioni di cui all'articolo 68 della Costituzione.

La invito formalmente a rispettare le procedure della Carta costituzionale, dando da subito la mia disponibilità a votare a favore dell'eventuale richiesta di autorizzazione a prendere il materiale che mi riguarda, perché non ho niente da nascondere, ma siccome sono un parlamentare della Repubblica e l'articolo 68 della Costituzione non è una mia garanzia, ma è una garanzia delle istituzioni, del Senato, del Parlamento, prendo carta e penna, metto la firma e dico che lei ha il dovere di rispettare la Costituzione. Accade una cosa incredibile, che se soltanto il Consiglio superiore della magistratura aprisse la pratica disciplinare nei confronti del procuratore che il ministro Nordio ha iniziato, ma che si è persa nella discussione del CSM, sarebbe interessante domandare perché quel procuratore risponde a tutte le istanze che io gli faccio tranne che a questa. Il procuratore, se fosse stato convinto della bontà delle sue azioni, avrebbe potuto dire: caro senatore, o meglio caro indagato, lei non ha alcun titolo per citare l'articolo 68, perché non va bene, io ho diritto di prendere le carte e a quel punto si sarebbe chiaramente posto al di là della legge e io dico della Costituzione. Oppure, avrebbe potuto dire: ha ragione, interrompo e apro la procedura chiedendo al Senato della Repubblica l'autorizzazione a prendere il materiale. Questo avrebbe dovuto fare un procuratore della Repubblica che avesse voluto rispettare la legge e la Costituzione, ma non lo fa e non mette per iscritto il diniego alla mia richiesta (perché io sono impeccabile nelle forme e nella sostanza, non scappo dal processo, metto tutto nero su bianco). Se il procuratore della Repubblica Luca Turco avesse seguito la legge e la Costituzione, noi non saremmo arrivati qui oggi, non avremmo dovuto chiedere alla Corte costituzionale di decidere sul conflitto di attribuzione. Avremmo avuto un procedimento corretto. Invece no: la procura di Firenze decide di andare diritto e dunque c'è bisogno della sentenza della Corte costituzionale che dice che non è giusto quello che è stato fatto. Ora, questa sentenza della Corte costituzionale - lo ricordo a me stesso per ricordarlo a voi per l'ultima e definitiva volta, amici e colleghi - arriva dopo che cinque sentenze della Corte di cassazione hanno detto che il sequestro del materiale da parte dei 197 finanziari del novembre 2019 non soltanto è illegittimo, ma è «un inutile sacrificio di diritti», perché punta a «una non consentita funzione esplorativa». Questo vuol dire che la Corte di cassazione, non il comitato dei probiviri di Italia Viva, dice ai pm di Firenze: avete preso i telefonini di persone non indagate, con 197 finanziari tolti dalla strada, dagli uffici o dalla lotta alla criminalità, per andare a capire in modo non consentito se c'è qualcosa sotto agli amici di Renzi. Tu hai dato un contributo alla Leopolda? Benissimo, io vengo a casa tua alle 7 del mattino, ti prendo il telefono, ti perquisisco gli uffici, vado a vedere il tuo telefonino e questa cosa un pm

non la può fare e non semplicemente per una ragione di *privacy* sacrosanta, ma perché la legge non permette tutto ciò. Se voi non capite che in questa vicenda non c'è la persona di Matteo Renzi che, vivaddio, se la gode ampiamente per i fatti suoi, ma c'è il vostro futuro e il destino di questa istituzione, non è più un problema mio.

Vengo al terzo punto. La procura di Firenze, signora Presidente, intende stabilire e disciplinare le forme della politica e anche qui c'è un'invasione nei vostri campi. I denari di cui stiamo parlando - vi prego di seguirmi per l'ultima volta un secondo - vengono bonificati in modo legittimo, trasparente e regolare da persone fisiche o società a una fondazione. La Fondazione è trasparente, registrata e presenta il proprio bilancio. Si sta parlando quindi di transazioni senza passaggio di soldi *cash*, senza mancanza di trasparenza. Tutto è legittimo e regolare. Tali denari vanno a una fondazione. Dov'è allora l'elemento per il quale la procura di Firenze interviene? È straordinario. La procura di Firenze decide che quella fondazione non è una fondazione, ma è un partito, o meglio è un'articolazione di partito? Cioè la procura di Firenze rivendica agli inquirenti il diritto di disciplinare le forme della politica che la Costituzione, all'articolo 49, ha rimesso non soltanto nella titolarità del Parlamento, ma che il costituente stesso - basta aver seguito i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente - fatica a disciplinare stante il grande dibattito culturale e filosofico tra la Democrazia Cristiana *in primis* e il Partito Comunista su come disciplinare un partito politico. Questa fondazione organizza un evento che si chiama Leopolda, sul quale c'era stata una polemica mediatica perché gli organizzatori, io tra questi, avevamo chiesto di non avere le bandiere del Partito Democratico. Quindi non soltanto non eravamo partito, ma rivendicavamo di non volere le bandiere del PD in quella sede. La polemica sulle ragioni per cui non mettevamo le bandiere del PD alla Leopolda era su tutti i giornali. Ebbene i magistrati non potendo provare alcunché di irregolare nel rapporto tra l'imprenditore che dà i soldi e la fondazione, decidono che non è una fondazione, ma un partito. Vi rendete conto cosa è questo? Per imbastire un'indagine su niente si trasforma la fondazione in un partito. E chi lo decide? Un pm. La Cassazione dice che non è così. Nella sentenza la Cassazione dice che non ci sono prove che sia un partito. Peraltro il partito ha delle regole democratiche interne che la fondazione si guardava bene dall'avere. Voglio essere molto chiaro. Faceva tutt'altra cosa.

Quarto punto. In questo preciso dibattito sarà un caso, ma è impegnato un procuratore della Repubblica e siccome io mi posso permettere il lusso della verità e della mancanza di diplomazia, ho fatto nome e cognome e continuerò a farlo perché io non ho paura di dire le cose in faccia. Si chiama Luca Turco. Nominato procuratore aggiunto della Repubblica di Firenze dal CSM, il cosiddetto CSM Palamara. Nominato procuratore aggiunto di Firenze, è, del tutto casualmente perché io non voglio parlare di *fumus persecutionis*, ma di coincidenze, lo stesso procuratore che chiede l'arresto di mio padre e di mia madre; lo stesso procuratore che chiede di portare a processo per otto anni mio cognato per un presunto scandalo UNICEF, al termine del quale egli stesso, il procuratore, chiede l'assoluzione, dopo otto anni di gogna mediatica; è lo stesso procuratore che mi indaga per una conferenza all'estero reperibile

sul sito di Bloomberg e giudicata inesistente; è lo stesso procuratore che indaga mio padre per un traffico di influenze, che mi tiene ventun mesi per un'accusa di falsa fatturazione. Lo stesso nel giro di pochi anni. Ora sarà un caso, ma mio padre arriva a sessantaquattro anni senza aver avuto alcun problema con la giustizia e, casualmente, nell'anno in cui io divento Presidente del Consiglio, la mia famiglia diventa la famiglia di Bonnie and Clyde e diventa la famiglia verso la quale quel procuratore ha una particolare predilezione. Ho dimenticato un avviso di garanzia a mia sorella; fortunatamente, al momento, ne è rimasta fuori mia nonna che ha centoquattro anni. Sì, forse è per questo.

Voi direte: è giusto che un procuratore, è giusto che una procura segua ciò che avviene, secondo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Se vede un reato o un'ipotesi di reato, è giusto che indaghi.

Bene, io voglio che questo Parlamento, prima di chiudere, rifletta su quello che è accaduto nel settembre 2022, quando questo procuratore, il dottor Luca Turco, è diventato procuratore facente funzioni di capo alla procura di Firenze. Accade che un immobile, situato in via Maragliano, quartiere 1 di Firenze (non proprio il centro storico, ma nelle immediate vicinanze del centro storico), viene occupato abusivamente. Il Comune di Firenze, la DIGOS e le Forze dell'ordine chiedono alla procura di intervenire per sgomberare. La procura di Firenze, guidata dal dottor Turco, evidentemente impegnata a leggere i ricorsi in Corte costituzionale o in Corte di cassazione, non interviene. Non interviene per settimane e mesi. Quel luogo diventa sempre più un luogo di malaffare e di criminalità. Crescono le richieste di sgombero, ma la procura di Firenze non si occupa di dare una risposta di giustizia ai cittadini che chiedono lo sgombero.

Nel maggio 2023 (sono passati otto mesi), un occupante abusivo dell'immobile abusivamente occupato vola dal terzo piano, mentre c'è un regolamento di conti tra le bande che si affrontano dentro l'ex Astor. La procura di Firenze non fa niente. Una persona vola dal terzo piano e si salva per miracolo; non è che la procura pensa che forse è il caso di fare lo sgombero, come le hanno chiesto; non fa niente. Finché il 10 giugno 2023, data tatuata nel cuore di chi ama Firenze (perché Firenze è la città che ha sempre accolto i bambini all'Istituto degli innocenti, dai tempi del Medioevo e del Rinascimento fino a Zeffirelli e agli altri), una bambina peruviana di cinque anni (si chiama Kata) sparisce da quell'hotel abusivamente occupato e non sgomberato per scelta della procura di Firenze, guidata dal procuratore facente funzioni di capo Luca Turco; a distanza di undici mesi, non è stata ancora ritrovata. Soltanto dieci giorni dopo che Kata è stata rapita o portata via (non sappiamo) arriverà lo sgombero di quell'immobile.

Perché vi ho raccontato la storia di Kata, che non ha niente a che vedere con Open? Perché questo è ciò che provano i cittadini che non possono parlare in Parlamento, in tribunale o sui giornali. Vedono il concentrarsi delle attenzioni su una vicenda che non ha niente di sostanziale, con decine e decine di finanziari, centinaia e centinaia di migliaia di euro sprecati in ricorsi e contoricorsi, quando chiaramente non c'è niente, e con il Parlamento costretto

almeno tre volte a occuparsi di questa vicenda. Però, nel frattempo, una bambina sparisce, un cittadino vola dal terzo piano e non si dà giustizia come si sarebbe dovuto dare. Questo è il punto fondamentale per me.

Io non ho problemi da porre oggi alla vostra attenzione. Ho soltanto da domandare a questo Parlamento se intende ricordarsi che c'è una Carta costituzionale, c'è un articolo 68, ma c'è anche e soprattutto un principio di garantismo. Lo dico oggi, in un giorno particolare per il dibattito del Paese. Si è garantisti quando si è garantisti con gli avversari politici, non con gli amici. Quando si è garantisti solo con gli amici, si è ipocriti. Il garantismo si esercita quando si va con gli avversari. Questo è un passaggio difficile, perché a noi il garantismo non ce l'avete dato, neanche voi che oggi fate sfoggio di questo. Non ci avete fatto professione di fede garantista quando ci sono stati gli scandali (o presunti tali) legati alle banche, legati a Open e legati alle vicende della famiglia.

Noi siamo orgogliosi di essere stati garantisti con voi, anche quando voi non siete stati garantisti con noi. Ma quello che è certo è che o siamo garantisti o la politica avrà perso la propria dignità, perché la dignità della politica - ed è la ragione con la quale concludo il mio appello - è quella che porta a dire che questa vicenda ha distrutto la mia *privacy*, persino il conto corrente, e ha messo a dura prova la vita della famiglia, perché potete immaginare cosa voglia dire spiegare a dieci nipotini che i nonni sono stati arrestati (e poi liberati dopo dieci giorni). Il TG1 che apre con l'immagine della stanza dell'interrogatorio, in violazione di tutte le leggi e di tutti i codici di deontologia professionale. Ha violentato i miei finanziatori e ha danneggiato il mio partito. Noi abbiamo perso nel giro di una settimana la metà delle stime dei sondaggi, immediatamente: il 19. Ovvio, in televisione non si parlava più di politica, ma si doveva spiegare come avevo comprato la casa o perché avevo fatto un acquisto con la carta di credito.

Questa vicenda, però, non ha fatto venire meno, almeno in me, la voglia di continuare a combattere perché questo sia un Paese in cui lo *slogan* di giustizia giusta che quarant'anni fa, alla vigilia delle europee, il Partito Radicale lanciò per candidare Enzo Tortora (in quel caso sì una vicenda di malagiustizia molto più grave, incommensurabilmente più grave della mia), sia ancora oggi difeso e si cerchi di attuarlo. Non so se questo è uno dei miei ultimi interventi in questo Senato, ma mi piace pensare che sia l'ultimo su Open. Dopo tre interventi, non auguro a nessuno di passare quello che abbiamo passato noi, ma dico a chi ce l'ha fatto passare che noi siamo sempre i soliti: sorridenti, tenaci e gagliardi. Quello che è certo, però, è che se questa cosa, anziché andare su delle spalle che possono reggere il peso della polemica e dell'aggressione, va su cittadini che non hanno la forza di reagire, questi cittadini ne rimangono schiacciati.

Colleghi, comunque votiate, sappiate che io, in gesto di sfida ai pubblici ministeri, quei messaggi glieli do lo stesso. Comunque votiate, sappiate che non si sta discutendo di me, ma ricordatevi che si sta discutendo della dignità del Parlamento della Repubblica, della dignità del Senato della Repubblica, della dignità delle nostre istituzioni. Buon lavoro a tutti voi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, come è stato anticipato dal relatore, la Giunta ha compiuto un'attenta disamina sulla vicenda che il senatore Renzi poc'anzi stava ricordando in maniera anche chiaramente emozionata, riguardandolo personalmente e riguardando gli affetti più cari che una persona si trova attorno, soprattutto nel momento nel quale si sa di aver subito probabilmente un grave torto - da un punto di vista formale e senza dover entrare poi nel merito della vicenda - che non ha un'afferenza alle attività che deve compiere la Giunta delle elezioni.

Riguardo alla prima evidenza che abbiamo avuto, devo dire - anticipo i contenuti della relazione che poc'anzi il relatore ci ha specificato andando poi a concludere proponendo il respingimento della richiesta di sequestro in questione - che questa disamina ha certamente tutta la possibile nostra preoccupazione per gli aspetti che la magistratura si trova quotidianamente a dover dirimere e regolamentare.

Siamo poc'anzi usciti da una discussione che riguardava l'intervento sull'economia, quello sull'aspetto collegato alla disciplina delle gare della Bolkestein e la questione dei balneari, che guarda caso vede dei magistrati dirimere o tentare di farlo, perché si è dimostrato come ci siano addirittura anche tra Corti della stessa natura amministrativa diverse visioni del problema. Abbiamo visto come la magistratura - lo ricordava il senatore Renzi - possa intervenire a gamba tesa su vicende che hanno a che fare anche con la legittimazione diretta da parte del popolo dei rappresentanti che devono andare ad amministrare la cosa pubblica, e quindi anche sulle libertà che vengono conseguentemente limitate, a fronte di esercizio dell'attività giurisdizionale.

Naturalmente le ragioni poste dalla Giunta per la propria determinazione trovano fondamento nella Carta costituzionale. Sono delle limitazioni poste dalla Carta costituzionale, a ben vedere, sull'azione invasiva e intrusiva, che può essere naturalmente anche legittima, della magistratura. Ma probabilmente il Costituente, dopo le note vicende in materia politica e bellica che vedevano l'Italia uscire da una guerra civile, aveva ben visto la necessità di porre un freno a quelle azioni che potevano anche rivolgersi nei confronti di soggetti eletti nelle sedi parlamentari e che per ciò solo lo avevano probabilmente stimolato a rendere palesi alcuni limiti oltre i quali sarebbe stato necessario coinvolgere l'organo di appartenenza dell'eletto per rappresentare le ragioni di un esercizio giurisdizionale a carico di un parlamentare.

Non siamo qui, ovviamente, a difendere la categoria, non lo vogliamo certo fare, ma nel momento in cui addirittura la Corte costituzionale, che va ad interpretare queste norme, riconosce e qualifica dei contenuti relativi a una corrispondenza documentale che viene posta all'attenzione del magistrato come possibile materiale dal quale estrarre dei convincimenti che non sono corroborati fino a quel punto, ma che si presume lo possano diventare in ragione delle conversazioni scambiate tra soggetti, peraltro estranei all'indagine, ebbene in quel momento anche la Corte costituzionale si sente motivata nel dare la propria lettura dei fatti. Lo fa naturalmente anche limitando il soggetto inquirente nella possibile qualifica della natura della fondazione nei rapporti con i partiti politici. Lì si apre una vicenda ancora più dettagliata, perché si intende specificare che manca del tutto la motivazione per la quale si ritiene

che quel soggetto giuridico, facente funzioni di un ente come la fondazione, possa essere ricondotto a uno strumento di finanziamento della politica per il solo fatto di trovarsi alcuni suoi membri come politici di quella parte che poi riceve indirettamente delle elargizioni - chiamiamole così - o comunque delle attività che vengono sviluppate all'interno della nota sede della Leopolda.

Ebbene, è evidente che la Giunta non può non trovarsi d'accordo con la serie continuativa di pronunciamenti della Cassazione, che in quel momento vanno a costituire quella "plausibilità" - così la definisce il relatore - che rende evidente trovarsi di fronte ad una situazione veramente paradossale, in quanto l'insistenza dell'organo inquirente e poi naturalmente anche le tesi del tribunale del riesame, che tendono a confermare quella lettura inquisitoria, vanno a costituire anche quella verosimiglianza che noi, membri della Giunta, dobbiamo utilizzare per rendere estrinseci gli elementi del *fumus persecutionis*. Ebbene, non posso che trovarmi d'accordo quando il relatore, dando una compiuta esposizione dei famosi tre gradi del *fumus persecutionis*, che vengono appunto individuati attraverso una - in quanto funzione primaria - attività persecutoria del magistrato, quando appunto si chiama *fumus* di primo grado, una modalità di azione promossa al di fuori delle ragioni di un'azione persecutoria e di un'azione promossa in sede giudiziaria non motivata - e quindi siamo di fronte a un *fumus* di secondo grado - e infine un *fumus* di terzo grado quando siamo davanti alla manifesta infondatezza dell'azione.

Ebbene, gli strumenti di accertamento a disposizione dell'autorità giudiziaria attraverso i quali si intendono acquisire le testimonianze, in qualche modo fondano la stessa ragione dell'azione senza altri punti indiziari e qualificano quella persecutorietà dell'azione giudiziaria che noi siamo chiamati a identificare e a rendere motivo della decisione di diniego della Giunta.

È ovvio che tutta questa storia responsabilizza il legislatore rispetto a misure di contenimento di quegli eccessi che spesso e volentieri una parte della magistratura, purtroppo, fa emergere come esigenze che noi dobbiamo risolvere. Ad esempio, un giudice può venire assolto in sede disciplinare senza che vi sia un vaglio della sezione del CSM e il procuratore generale della Cassazione si trova *ad nutum* a poter chiudere una prima archiviazione istruttoria o addirittura una soluzione per scarsa rilevanza, mancando lo *strepitus fori*.

Noi quindi abbiamo di fronte strumenti che dobbiamo mettere in atto per far sì che tali eccessi possano trovare una limitazione all'interno delle necessarie azioni degli organi disciplinari, in questo caso del Consiglio superiore della magistratura.

Riteniamo che fatti simili accadano troppo spesso. Non voglio certamente ricordarne uno ancora aperto, ma spero che il mio *leader* Matteo Salvini esca con una assoluzione con formula piena da una vicenda giudiziaria assurda che, guarda caso, riguarda un'altra Open. Ebbene, ricordando anche persone che non sono più tra noi come Giovanni Paolo Bernini, che per tanti anni ha fatto della sua vicenda giudiziaria un motivo di lotta che lo ha portato probabilmente nel dolore anche a morire prematuramente, io ritengo che quella che ha definito la Giunta del Senato sia una vicenda dalla quale prendere assolutamente spunto per il futuro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, la Giunta, da massimo consenso paragiurisdizionale a cui è assegnato il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione e alla valutazione delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, oltre a quello di esaminare le domande di autorizzazione a procedere e di quelle relative ai reati ministeriali, si è trasformata - ahimè e sottolineo ahimè - nell'organismo politico per eccellenza.

Oramai ci troviamo di fronte ad un organo che, in base alla mera convenienza politica e non allo studio delle carte, istruisce e consegna all'Assemblea il verdetto da votare. La maggioranza ci sta mostrando che tutto può essere strumentalizzato. Tutto può essere o bianco o nero o grigio, a seconda della convenienza politica del momento. Non fa eccezione, purtroppo, la materia del contendere.

Per la prima volta in questa legislatura - e non lo dico perché vi sia stata una convenienza politica, ma sarà sicuramente frutto del caso - la relazione conclusiva della Giunta si basa quasi esclusivamente su pronunce della magistratura. Fino ad ora i lavori in Giunta sono stati mossi da interpretazioni giuridico-politiche volte a rivedere le valutazioni dell'organo giudiziario al fine di escludere l'applicabilità delle richieste provenienti da quest'ultimo. Adesso avviene il contrario. Siccome nel caso in specie le sentenze della Cassazione potevano essere utilizzate come elemento a favore della deliberazione volta al diniego dell'autorizzazione a procedere, esse sono state quasi integralmente riproposte nella relazione.

Tale questione, utile ai fini del caso di specie, ha suscitato però forti preoccupazioni in Giunta, tant'è che - come da resoconto sommario - sia il senatore Scalfarotto che la senatrice Spelgatti hanno sollevato preoccupazioni in merito al fatto che la Giunta, per i futuri casi, non dovrà essere vincolata da sentenze della Cassazione per quel che concerne il *fumus persecutionis*. Sarebbe come voler dire: in questo caso seguiamo la Cassazione, perché le sue decisioni possono essere prese come pezzi di appoggio per avanzare la proposta di diniego all'autorizzazione a procedere; ma non fossilizziamoci troppo su queste ultime, poiché ce ne potrebbero essere alcune che, invece, siano tali da giustificare un'eventuale decisione a favore della concessione dell'autorizzazione.

Insomma, gli elementi vanno analizzati caso per caso, ma a seconda della mera convenienza politica, a tutto danno della certezza del diritto. Diciamo che, relativamente a questo modo di intendere le regole, l'attuale maggioranza non teme confronti.

Un ultimo esempio di equilibrismo politico istituzionale si è avuto in Commissione affari costituzionali della Camera, laddove era in corso di votazione il provvedimento sull'autonomia differenziata o meglio lo "spacca Italia". Il Presidente di Commissione, non curante del fatto che si fosse raggiunta la maggioranza per l'approvazione di un emendamento a prima firma di un componente del MoVimento 5 Stelle, ha interrotto le votazioni e riconvocato la Commissione per il giorno successivo. Bel modo di legiferare: piegate la realtà a vostro piacimento. (*Applausi*).

Altro esempio: tutti sanno che lo sviluppo dell'Italia necessita del Mezzogiorno. Una crescita equilibrata e di qualità del Sud assicura un grande beneficio all'intero territorio nazionale. Voi, però, siete più preoccupati del voto di scambio tra premierato e autonomia differenziata che delle sorti dell'Italia. Complimenti: state piegando le istituzioni a vostro comodo e per di più a Costituzione invariata. Figuriamoci cosa accadrà con il premierato.

A proposito di premierato, colgo la palla al balzo, perché qui in Aula abbiamo il fautore dell'ultima riforma costituzionale, colui il quale avrebbe dovuto abbandonare la politica se il *referendum* del 2016 non fosse andato in porto. Non pensiate di raggiungere un risultato diverso qualora doveste avere l'ardire di approvare in duplice lettura la vostra riforma costituzionale. (*Applausi*).

Torniamo a noi. La relazione conclusiva del relatore offre una valutazione che il Gruppo che ho l'onore di rappresentare non condivide. Richiamando una ripartizione in tre tipologie di gradi del *fumus persecutionis*, si apprezza lo sforzo del relatore nell'aver ripreso una dottrina minoritaria che si è palesata in un paio di occasioni nel 2015.

Il cosiddetto *fumus persecutionis* di secondo grado, quello che motiverebbe la presente deliberazione, si manifesta quando le modalità particolari dell'azione promosse dai magistrati siano atte a far trapelare, da elementi oggettivi, la parvenza della persecuzione: così dal resoconto sommario della seduta della Giunta del 18 febbraio 2016.

Ma dov'è il *fumus* nei confronti del senatore Renzi? Ci sono state per caso modalità particolari delle azioni promosse da magistrati che facciano trapelare la parvenza della persecuzione? Da quello che si evince dalla lettura delle carte non si direbbe.

Sul punto, esprimo valutazioni diverse da quelle del relatore. La prima valutazione è la seguente. Facendo seguito alla sentenza della Consulta, che ha equiparato *chat* ed *e-mail* alla corrispondenza, il gup del tribunale di Firenze ha richiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione al sequestro in relazione all'ipotesi di reato di finanziamento illecito. Non avrebbe potuto fare tale richiesta *ex ante*, come invece erroneamente si ipotizza nella relazione conclusiva, in quanto, prima della sentenza della Corte costituzionale, la n. 170 del 2023, la giurisprudenza qualificava gli atti oggetto della richiesta come documenti, quindi, estranei rispetto al concetto di corrispondenza, quest'ultima sì rientrante nelle garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione.

La seconda valutazione: il *fumus* deve essere circoscritto al soggetto verso il quale la deliberazione ha gli effetti. Nella relazione conclusiva si qualifica la presunta persecuzione in ragione dei provvedimenti emessi dalla Suprema corte, che in alcuni casi ha cassato, con o senza rinvio, le diverse deliberazioni del tribunale del riesame in merito all'applicabilità del sequestro di

dispositivi elettronici. Ebbene, anche in questo caso, dove è il *fumus* nei confronti del senatore Renzi? Che c'entra con il *fumus* il fatto che vi siano stati dei provvedimenti della Cassazione che hanno annullato le pronunce del tribunale del riesame in relazione a soggetti terzi rispetto al senatore Renzi? Il sequestro può essere considerato come onnivoro o invasivo nei confronti dei privati finanziatori - mi rifaccio a quanto riferito alle pagine 8 e 9 del documento conclusivo del relatore - e invece come indispensabile per il senatore Renzi, al fine di appurare se le *chat* e le *e-mail* contenute nel dispositivo siano rilevanti nell'apprezzamento delle relazioni intercorrenti tra il parlamentare, i consiglieri della fondazione e i finanziatori della stessa, e nel valutare le funzioni e le finalità delle donazioni in ragione del fatto di escludere eventuali collegamenti col sostegno della sua attività politica esclusiva e dei parlamentari a lui vicini.

Siamo anche stupiti del fatto che il senatore Renzi abbia annunciato comunque che depositerà in giudizio il citato materiale, a prescindere dalle valutazioni del Senato. Siamo stupiti, ma fino a un certo punto. Del resto, anche lo stesso senatore ha annunciato, quando è stato audito in Giunta, la prossima prescrizione. È giusto?

Attraverso lei, signora Presidente, auguriamo al senatore Renzi di essere eletto alle consultazioni europee, ma gli ricordiamo che a Bruxelles vigono sensibilità e regole severe in materia di conflitto di interessi. Per queste ragioni, non reputando sussistere gli elementi oggettivi atti a sostenere la tesi di *fumus persecutionis*, esprimo il voto contrario alla relazione conclusiva del relatore. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, il tema di cui trattiamo oggi è di particolare importanza; in realtà possiamo considerarlo come un passaggio che ricorderemo anche per l'avvenire.

La decisione che oggi siamo chiamati a prendere nasce da un importante conflitto di attribuzione che è stato sollevato, tra l'altro, proprio dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della scorsa legislatura e che riguardava una tematica particolarmente delicata. Ciò è tanto vero che la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 non si pone quasi come una pietra miliare su un tema particolare, ma di sicuro segnerà una distinzione fra il periodo prima della sentenza n. 170 e quello che avverrà dopo tale sentenza, in particolare con riferimento alla corrispondenza. Il rispetto della segretezza della corrispondenza è un principio cardine della nostra Costituzione, tant'è che proprio l'articolo 15 la dichiara inviolabile, per cui i procedimenti e i provvedimenti che vanno a incidere sulla segretezza e l'inviolabilità della corrispondenza devono avere un particolare peso.

L'importanza della sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale è stata quella di aver ben delineato l'ambito di descrizione di quello che si

intende per corrispondenza. È chiaro che, da quando è stata scritta la Costituzione ad oggi, sono intervenute delle modifiche tecnologiche e anche del nostro modo di intendere, per cui ci troviamo di fronte a qualcosa che non esisteva al tempo dei Padri costituenti, e cioè WhatsApp e le *e-mail*. Andando quindi a considerare WhatsApp e le *e-mail* come meri documenti - come intendeva fare la procura - chiaramente si va a incidere pesantemente sui diritti di ogni persona, di ogni cittadino italiano, come ad esempio il rispetto delle informazioni trattate attraverso le *e-mail* o la messaggistica WhatsApp.

L'importanza, quindi, del passaggio di questa sentenza sta nell'aver considerato i nuovi strumenti come ricadenti appieno nell'ambito della corrispondenza. Se non fosse stato così, saremmo arrivati a intendere il contenuto della corrispondenza veramente in uno strettissimo ambito, ovvero quello della corrispondenza cartacea, della lettera, che ormai penso sia diventata desueta, perché penso che usiamo quella manoscritta soltanto nei biglietti di auguri. Questo è stato il primo passaggio.

Il conflitto di attribuzione è stato sollevato dal Senato ovviamente non per tutelare la posizione di un singolo senatore e a prescindere dalla notorietà e dalla riconoscibilità del soggetto interessato dal provvedimento. È chiaro che nel conflitto di attribuzione il Senato difende le prerogative non del singolo senatore, ma dell'istituzione parlamentare e in questo senso tutto l'ambito della corrispondenza è stato ricondotto nel campo dell'articolo 68, rendendo così necessario che vi fossero delle autorizzazioni prima di poter procedere al sequestro. In realtà, però, la sentenza, che è molto importante, va anche oltre, parlando, ad esempio, del sequestro dei cosiddetti contenitori dei dati informatici, ovvero telefoni cellulari, *computer*, dispositivi elettronici. Abbiamo adottato molto recentemente, un paio di settimane fa, proprio in quest'Aula, un provvedimento sul sequestro degli *smartphone*, dei dispositivi elettronici, dei *computer*. Fino ad oggi a questi strumenti veniva applicata meramente la procedura del sequestro, anche se all'interno degli *smartphone* sono contenuti dei dati riservatissimi, che riguardano la nostra vita, le nostre informazioni personali, ossia dati sanitari, rapporti personali o della propria famiglia. Ebbene, questa importante sentenza si è soffermata proprio su questo tema.

Risolto dunque il conflitto di attribuzione e richiesto che il provvedimento di sequestro dovesse passare attraverso la Camera di appartenenza del senatore, arriviamo così a discutere del tema. Affinché sussista la prerogativa - ripeto che si va oltre la tutela del singolo senatore e vale nel rispetto dell'istituzione - si passa attraverso la valutazione di questo *fumus persecutionis*. Checché se ne possa dire, a prescindere dal fatto che possa essere simpatico o non simpatico il senatore interessato, non si può non pensare, a fronte di atti di ricerca della prova che sono stati tutti annullati davanti alla Corte di cassazione per ben cinque volte, prima ancora che si arrivasse all'udienza preliminare, che vi sia un intento di persecuzione.

Vi sono vari livelli per considerare il *fumus*, che sono stati prima anche ampiamente illustrati dal senatore Durnwalder al relatore, che tra l'altro ringrazio anche per il lavoro che ha fatto su un tema che richiede un particolare equilibrio e una particolare attenzione, come si può vedere dalla relazione ben articolata che tutti possiamo leggere. Il *fumus persecutionis*, comunque, non è limitato soltanto a certi casi - e credetemi: non può non essere considerato

una persecuzione nel momento in cui ogni provvedimento che viene fatto e sistematicamente annullato dalla Cassazione poi venga ripresentato e venga di nuovo sanzionato dalla Corte di cassazione - ma riguarda anche altre tematiche. Se esaminiamo la sentenza della Corte di cassazione, vediamo che parla addirittura di carattere esplorativo e sproporzionato delle indagini e di carattere onnivoro e invasivo del sequestro, termini che non possono che portare a ritenere chiaramente sussistente il requisito del *fumus persecutionis*.

Solo per concludere, credendo che non occorra nemmeno aggiungere altro, quello che sottolineiamo è che le guarentigie e le immunità parlamentare riguardano non il singolo soggetto, ma il rispetto di tutta la nostra istituzione. Il principio di separazione dei poteri è sacro e garantisce l'equilibrio di un'intera democrazia. Dobbiamo veramente difenderlo, a prescindere dagli interessi dei singoli, dall'amicizia o dall'inimicizia. È chiaro che poi possono essere coinvolte le singole storie che delle volte denunciano delle realtà che sono dei fatti. Il problema in sé non è la condanna: se interviene la condanna, è chiaro che va rispettata; una condanna non va commentata e una sentenza va semplicemente eseguita. Il problema è quando i processi nascono sulle indagini e chi ricopre cariche pubbliche, chi ha l'onore e, per certi versi, anche l'onere di rappresentare i propri cittadini e di lavorare nel mondo della politica, è particolarmente esposto. Queste macchine che iniziano con delle indagini hanno spesso portato alla distruzione di carriere, di persone e famiglie, magari poi per arrivare al nulla.

Non si sta dicendo di non fare i processi: si sta dicendo di fare i processi con la tutela delle garanzie. È quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto con molti provvedimenti della Commissione giustizia proprio nell'ultimo anno e penso che questo sia un percorso che dobbiamo costantemente continuare con equilibrio.

Per questa ragione, come abbiamo fatto anche nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, tutto il Gruppo Lega conferma la bontà della relazione del senatore Durnwalder, anticipando fin da ora il voto a favore.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che l'orario di chiusura è previsto per le ore 20 e c'è un ulteriore documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari da esaminare.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, cercherò di evitare di ripetere tante cose che già sono state dette. In particolare è stato ricordato da tutti, anche dalla collega Stefani e dal senatore Renzi, che quella odierna è la seconda volta che quest'Aula esamina un documento che riguarda l'inchiesta della Fondazione Open e il senatore Renzi. Quest'Aula si era espressa già nella scorsa legislatura quando sollevò il conflitto di attribuzione nei confronti della procura di Firenze per il sequestro delle *chat* del senatore Renzi. Quel conflitto di attribuzione portò a quella famosa sentenza che è stata illustrata

testé dalla senatrice Stefani, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto che le *chat* e le *e-mail* non sono meri documenti, ma sono corrispondenza e quindi, come tali, devono essere sottoposte alle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione. Quella sentenza ha innovato profondamente la giurisprudenza costante. Bisogna ricordare che prima di questa sentenza della Corte costituzionale si riteneva pacificamente che le *e-mail* e le *chat*, anche quelle di WhatsApp, fossero mera documentazione e quindi sequestrabili liberamente e non sottoposte ai limiti del sequestro della corrispondenza. Lo dico perché l'argomento che viene utilizzato per cui il tribunale di Firenze si sarebbe comportato illegittimamente sequestrando direttamente le *chat* e le *e-mail* è infondato perché il tribunale di Firenze agì sulla base di una giurisprudenza costante, che poi è stata innovata dalla Corte costituzionale con sentenza apprezzabile, con la quale è stato invece riconosciuto che quel tipo di documentazione è in realtà assimilabile a corrispondenza e quindi, come tale, deve avere anche i limiti della corrispondenza e quindi essere sottoposto anche ai limiti previsti all'articolo 68 della Costituzione.

Per questo siamo tornati a occuparci della questione per verificare se, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, la richiesta dei pubblici ministeri di Firenze di avere la disponibilità di quelle *chat* ed *e-mail* fosse o meno accettabile o se in realtà ci fosse un plausibile *fumus persecutionis*.

Ora sul punto, a prescindere dal fatto che - come ha detto il senatore Renzi - la scelta che assumeremo noi sul piano pratico, che riguarda il processo in sé, è irrilevante, perché - come ha dichiarato ripetutamente il senatore Renzi - egli depositerà quelle *chat* ed *e-mail* comunque agli atti - quindi dal punto di vista processuale la nostra decisione è ininfluenza - è molto importante invece che noi facciamo una valutazione di natura giuridica, stabilendo anche un precedente, perché la garanzia di cui all'articolo 68 è un diritto indisponibile.

Ora il punto è che - come peraltro è stato ricordato da quasi tutti quelli che mi hanno preceduto - in questa vicenda sono intervenute ben cinque sentenze della Corte di cassazione, che hanno riguardato esattamente sequestri disposti dalla procura di Firenze nell'ambito dell'indagine sulla Fondazione Open. Quelle sentenze si sono ripetute, talune anche costrette a farlo sullo stesso sequestro, perché per due volte la Corte di cassazione ha stabilito che il sequestro fatto dalla procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta era illegittimo e ha invitato la procura a uniformarsi ai principi di diritto che stabiliva la Corte di cassazione. E per due volte la procura ha ignorato i rilievi della Corte di cassazione, la quale alla fine, con la terza sentenza riguardante il medesimo sequestro, è stata costretta a cassare senza rinvio il provvedimento di sequestro, continuando a ritenere che si trattasse di un sequestro illegittimo. Questo per dire quanto la Corte è stata costretta a intervenire. È importante ricordare i rilievi che ha fatto la Corte di cassazione nell'annullare ripetutamente i provvedimenti di sequestro della procura di Firenze.

È già stato detto - ma penso sia opportuno ribadirlo - che la Corte di cassazione ha anzitutto ritenuto che mancasse il cosiddetto *fumus commissi delicti*: ha cioè ritenuto che il tribunale non abbia mai provato adeguatamente la tesi che sta alla base dell'inchiesta, cioè che la Fondazione Open fosse uno

schermo fittizio dietro il quale si nascondeva un'articolazione del Partito Democratico o fosse essa stessa direttamente un'articolazione del Partito Democratico. La Corte di cassazione ha detto che questa tesi non è in alcun modo suffragata da elementi indiziari, con i quali il tribunale doveva confrontarsi prima di emettere un provvedimento di sequestro. Per ben cinque volte, nelle sentenze che si sono ripetute (da ultimo nella sentenza del 2022), la Corte di cassazione ha detto che non c'era il *fumus commissi delicti* e quindi ha fatto crollare la tesi sulla quale si fonda l'inchiesta della procura di Firenze.

Ma non solo. Come è stato ricordato, la Corte di cassazione ha ripetutamente stigmatizzato le modalità con le quali sono stati fatti i sequestri e i criteri utilizzati per effettuare i sequestri stessi, dicendo alcune cose molto pesanti su di essi. Ha detto, cioè, che si trattava di sequestri a carattere esplorativo, cosa non consentita. I sequestri si fanno per acquisire elementi probatori e indiziari definiti e predefiniti; non si fanno a strascico per eventualmente valutare, se dentro la pesca a strascico, si trova qualche elemento indiziario. Quindi, non si fa un sequestro a carattere esplorativo e sproporzionato, cioè non proporzionato al sacrificio dei diritti di *privacy* e di libertà delle persone alle quali sono stati sequestrati le *chat*, le *e-mail* e i cellulari, rispetto alla necessità di accertare il reato. Ha parlato anche ripetutamente di un sequestro onnivoro - stiamo parlando appunto di un sequestro eccessivo - invasivo di una serie indifferenziata di dati personali e strutturalmente asimmetrico rispetto alla notizia di reato.

La Corte di cassazione ha fatto ripetutamente tutti questi rilievi ed è stata costretta a farli tre volte nell'ambito di un medesimo sequestro, perché, per due di quelle tre volte, il tribunale non si è uniformato alle indicazioni che venivano dalla Corte di cassazione. E ciò è tanto vero che, alla fine, la Corte di cassazione è stata costretta ad annullare il sequestro senza neanche rinviare al tribunale per riesaminare il provvedimento.

A noi pare che tutti questi elementi concorrano nel ritenere fondata la valutazione che ha fatto il relatore nel documento che ha proposto alla Giunta e ora viene proposto all'Aula. In termini di plausibilità - noi non dobbiamo accertare che ci sia una persecuzione in atto, ma dobbiamo semplicemente accertare se dagli elementi che ci sono stati forniti è plausibile ritenere che ci sia un *fumus persecutionis* - a noi pare che gli elementi siano abbastanza limpidi nel supportare la nostra valutazione, che è di consenso rispetto alla proposta del relatore. Pertanto voteremo a favore della proposta. (*Applausi*).

RASTRELLI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a nome del Gruppo Fratelli d'Italia per illustrare la serie di ragioni per le quali la vicenda giudiziaria che affiora al senatore Renzi riveste indubbiamente una valenza particolare in termini regolamentari, in termini di diritto parlamentare, in termini di giurisprudenza costituzionale, ma anche in termini strettamente politici. Riveste una particolare rilevanza proprio in funzione

della necessità di tutela delle prerogative irrinunciabili e, in quanto tali, indisponibili connesse alle funzioni parlamentari e, quindi, nella disponibilità e nella tutela dell'Assemblea e del singolo parlamentare.

La vicenda che occupa oggi l'Assemblea e che la impegna alla responsabilità del voto attiene non alla persona del senatore Renzi quanto piuttosto al tema estremamente delicato e dirimente della necessità di bilanciamento di due interessi contrapposti, entrambi costituzionalmente tutelati: da un lato, il diritto-dovere di svolgere investigazioni giudiziarie in ambito penale e, quindi, la necessità di tutelare il vincolo reale, il sequestro degli eventuali elementi di prova; dall'altro lato, però, la valutazione della necessità di comprimere il diritto, la libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare. Questo naturalmente prescinde del tutto dalla persona fisica del diretto interessato, dal suo ruolo politico, dalla sua notorietà giudiziaria, dalla sua collocazione ideologica, dalla sua presa di posizione politica.

Dobbiamo tutti partire da un presupposto necessario per il quale l'articolo 68 della Costituzione, anche in tema di autorizzazione preventiva al sequestro di qualunque forma di corrispondenza, anche informatica, di un parlamentare della Repubblica, offre delle garanzie, insieme alla legge n. 140 del 2003, che sono a tutela primaria della sovranità e dell'indipendenza dell'Assemblea legislativa rispetto a potenziali aggressioni da qualunque altro organo o potere dello Stato, e soltanto successivamente e strumentalmente a tutela della persona che in quel momento rivesta la pubblica funzione. Questo comporta che la nostra valutazione oggi in Aula debba sfumare dalla tutela della posizione del senatore Renzi, arrivando a valutare invece i rischi costanti dell'esistenza del *fumus persecutionis*.

Mi riferisco alla possibile aggressione alla sfera dell'indipendenza dell'organo legislativo da parte del potere dell'autorità giudiziaria. È questo il tema indifferibile che dobbiamo porci quest'oggi. E, rispetto al tema del *fumus persecutionis*, noi abbiamo un'evidenza talmente incidente e massiva da aver comportato, da un lato, l'intervento della Corte costituzionale (è stata ricordata la sentenza n. 170 del 2023, che ha stabilito una volta e per tutte che qualunque forma di comunicazione afferisca alla posizione di un parlamentare vada salvaguardata con l'autorizzazione preventiva della Camera alla quale appartiene) e, dall'altro, un numero impressionante di pronunce di merito da parte del tribunale del riesame e della libertà.

Vi sono state inoltre ben sei, se non sette pronunce di legittimità da parte della suprema Corte di cassazione, che ha espresso parole lapidarie, che sono la mortificazione per un determinato modo di svolgere la funzione giudiziaria, quando si parla di uso «esplorativo» dei mezzi di ricerca della prova; quando si giunge a ritenere che l'attività di una procura della Repubblica abbia assunto caratteri invasivi o onnivori, e quindi privi di qualunque controllo; quando è possibile che perfino il relatore alla Giunta delle elezioni e delle immunità, di ben altro schieramento politico, abbia potuto argomentare - certo in termini di plausibilità e di verosimiglianza - di un quadro sintomatico di un attacco investigativo alle garanzie di un parlamentare della Repubblica.

Allora, dinanzi a questo scenario, di assoluta inquietudine per un'Assemblea parlamentare, dinanzi alla quale massima dovrebbe essere l'atten-

zione dell'Assemblea sovrana, soltanto una fortissima dose di irresponsabilità, unita certo a un'altrettanta forte dose di cinismo, può permettere di derubricare quanto sta accadendo a una sorta di epitaffio funerario nei confronti del senatore Renzi: «*Sic transit gloria mundi*».

Noi in questo momento dobbiamo essere liberi da questa forma di irresponsabilità e di cinismo, perché il cinismo è proprio e soltanto di chi conosce il prezzo di ogni cosa e non conosce il valore di nulla. Noi, invece, da destra ancora oggi confermiamo di avere forte il senso delle istituzioni; di avere l'apprezzamento e il faro della Costituzione; di apprezzare fino in fondo la forza delle leggi e di avere il coraggio della lealtà verso l'avversario politico, anche quando questo non sarebbe conveniente. Abbiamo il senso della responsabilità che, nel nostro caso, è l'etica della responsabilità, che deve sempre accompagnarsi all'orgoglio e al culto dell'appartenenza.

Per noi sarebbe stato molto semplice e comodo partecipare al rito dello sciaccallaggio e contribuire ad azzannare alla gola il mostro di Firenze. (*Applausi*). Avremmo potuto tranquillamente infierire, forti della copertura e dell'alibi di una così invasiva procedura giudiziaria. Ma noi abbiamo un'altra *forma mentis*, un'altra statura, un'altra forma di correttezza nei confronti dell'avversario politico. Allora, nonostante i numeri ce lo consentissero, sia in Giunta che oggi in Aula, noi rifiutiamo la tesi dell'abdicazione rispetto al ruolo del quale siamo consapevoli protagonisti. Avremmo anche potuto abbandonare il senatore Renzi al suo destino. «Faccian le bestie fiesolane strame di lor medesime». Ma noi non abbiamo inteso farlo, perché rivendichiamo fino in fondo la dignità del ruolo parlamentare (*Applausi*), la forza, la costanza, la pienezza del ruolo parlamentare.

E si badi: i temi sollevati con l'inchiesta giudiziaria alla base di questa attività così invasiva sarebbero stati degni di maggiori approfondimenti: i rapporti del Partito Democratico con la Fondazione Open ritenuti opachi; l'equivoco del finanziamento alla Fondazione Open; i rapporti del senatore Renzi con i responsabili della Fondazione, la sistematica messa a disposizione da parte della Fondazione e a favore di parlamentari del Partito Democratico di carte di credito e di carte bancomat come risultanti dall'inchiesta; il famoso volo ricco di suggestioni, pagato per il senatore Renzi verso Washington; 135.000 euro, pagati non si sa a che titolo dalla Fondazione Open a favore di un soggetto che non risultava il titolare del potere decisionale. Ma soprattutto, dietro una possibile attività di accertamento giudiziario, c'era il tema, delicatissimo, del finanziamento ai partiti e se quindi la Fondazione potesse essere considerata un'articolazione del Partito Democratico attraverso la quale aggirare il divieto di finanziamento pubblico previsto dalla legge.

Ma se questi sono gli argomenti, noi ci siamo dovuti inchiodare alla responsabilità quando abbiamo preso atto della legge costituzionale, dell'articolo 15 della Costituzione, dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E, quindi, in questo senso, noi, Presidente, voteremo a favore della proposta del relatore di diniego dell'autorizzazione per un ordine di fattori ben evidente, e uso le parole del senatore Renzi: noi sappiamo distinguere la giustizia dal giustizialismo, le garanzie dalla gogna. Noi abbiamo il coraggio e la visione romantica di affrontare e sconfiggere il nemico sul piano po-

litico. Per dirla come Indro Montanelli: noi siamo ancorati a una visione romantica della vita e della politica, per cui continuiamo a preferire, se necessario, "le zanne delle belve alla bava degli sciacalli". (*Applausi*).

PRESIDENTE. Bella questa, senatore Rastrelli. Scusate, mi è scappato un commento.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 3) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Matteo Renzi pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza (ore 19,17)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 2, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Matteo Renzi pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza (n. 416/2021 - 3121/2022 mod. 21 RGNR)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi un procedimento penale per diffamazione dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Stefani, se intende intervenire.

STEFANI, *relatrice*. Signor Presidente, il procedimento in discussione è pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza. È un procedimento che riguarda un prefigurato reato di diffamazione a carico del senatore Matteo Renzi a seguito di una querela presentata dal dottor Francesco Basentini, magistrato della procura di Potenza, ex direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in relazione ad alcune affermazioni che il senatore Renzi avrebbe effettuato, a riguardo della citata

Allegato B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Doc. IV, n.2. Proposta Giunta di diniego dell'autorizzazione a sequestro di corrispondenza nei confronti sen. Renzi	134	133	003	112	018	066	APPR.
<u>2</u>	Nom.	Doc. IV-quater, n.3. Proposta Giunta su applicabilità art. 68, primo comma, Cost. nei confronti sen. Renzi	124	123	002	104	017	061	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M
Alfieri Alessandro	M	M
Aloisio Vincenza	C	
Ambrogio Paola	F	F
Amidei Bartolomeo	F	F
Ancorotti Renato	F	F
Balboni Alberto	F	F
Barachini Alberto	F	
Barcaiolo Michele		
Basso Lorenzo	F	F
Bazoli Alfredo	F	F
Bergesio Giorgio Maria	F	F
Bernini Anna Maria	M	M
Berrino Giovanni	F	F
Bevilacqua Dolores		
Biancofiore Michaela		
Bilotti Anna	M	M
Bizzotto Mara	F	F
Boccia Francesco	F	F
Bongiorno Giulia		
Borghese Mario Alejandro	F	
Borghesi Stefano	F	F
Borghi Claudio	M	M
Borghi Enrico	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M
Bucalo Carmela	F	F
Butti Alessio	M	M
Calandrini Nicola	F	F
Calderoli Roberto	M	M
Calenda Carlo	M	M
Campione Susanna Donatella	F	F
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F
Cantalamesa Gianluca		

185ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Maggio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Cantù Maria Cristina	F	F
Casini Pier Ferdinando	F	F
Castelli Guido		
Castellone Maria Domenica		
Castiello Francesco	C	C
Cataldi Roberto	C	C
Cattaneo Elena	M	M
Centinaio Gian Marco		
Ciriani Luca	M	M
Cosenza Giulia	F	F
Craxi Stefania Gabriella Anast	M	M
Crisanti Andrea		
Croatti Marco	C	C
Cucchi Ilaria		
Damante Concetta	C	C
Damiani Dario	F	F
De Carlo Luca		
De Cristofaro Peppe	A	A
De Poli Antonio	F	F
De Priamo Andrea	F	F
De Rosa Raffaele	F	
D'Elia Cecilia	F	
Della Porta Costanzo	F	F
Delrio Graziano	F	F
Di Girolamo Gabriella	C	C
Dreosto Marco	F	F
Durigon Claudio	M	M
Durnwalder Meinhard	F	F
Fallucchi Anna Maria	F	F
Farolfi Marta	F	F
Fazzolari Giovanbattista	M	M
Fazzone Claudio		
Fina Michele	F	F
Floridia Aurora		
Floridia Barbara		
Franceschelli Silvio		
Franceschini Dario		
Fregolent Silvia	F	F
Furlan Annamaria	F	
Galliani Adriano	F	F
Garavaglia Massimo	F	
Garnero Santanchè Daniela	M	M
Gasparri Maurizio		
Gelmetti Matteo	F	F
Gelmini Mariastella	F	F
Germanà Antonino Salvatore	M	M
Giacobbe Francesco	F	F

185ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Maggio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Giorgis Andrea	F	F
Guidi Antonio	F	F
Guidolin Barbara		
Iannone Antonio	F	F
Irto Nicola	F	F
La Marca Francesca	F	F
La Pietra Patrizio Giacomo	M	M
La Russa Ignazio Benito Maria		
Leonardi Elena	F	F
Licheri Ettore Antonio		
Licheri Sabrina	C	C
Liris Guido Quintino	F	F
Lisei Marco	F	F
Lombardo Marco	F	F
Lopreiato Ada	C	C
Lorefice Pietro	C	C
Lorenzin Beatrice	F	F
Losacco Alberto		
Lotito Claudio	F	
Maffoni Gianpietro	F	F
Magni Celestino	A	A
Maiorino Alessandra	C	C
Malan Lucio	F	F
Malpezzi Simona Flavia		
Manca Daniele	F	F
Mancini Paola	F	F
Marcheschi Paolo		
Martella Andrea	F	F
Marti Roberto	F	
Marton Bruno	C	C
Matera Domenico	F	F
Mazzella Orfeo		
Melchiorre Filippo	F	F
Meloni Marco		
Menia Roberto	F	F
Mennuni Lavinia	F	F
Mieli Ester	F	F
Minasi Clotilde	F	F
Mirabelli Franco	M	M
Misiani Antonio		F
Monti Mario	M	M
Morelli Alessandro	M	M
Murelli Elena	M	M
Musolino Dafne	F	F
Musumeci Sebastiano	M	M
Nastri Gaetano	M	M
Naturale Gisella	C	C

185ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Maggio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Nave Luigi	C	C
Nicita Antonio	M	M
Nocco Vita Maria	F	F
Occhiuto Mario	F	F
Orsomarso Fausto	M	M
Ostellari Andrea	M	M
Paganella Andrea	F	F
Paita Raffaella	F	F
Paroli Adriano		
Parrini Dario	F	F
Patton Pietro	F	F
Patuanelli Stefano	C	C
Pellegrino Cinzia	F	F
Pera Marcello		
Petrenga Giovanna	F	F
Petrucci Simona	F	F
Piano Renzo		
Pirondini Luca	C	C
Pirovano Daisy	M	M
Pirro Elisa	C	C
Pogliese Salvatore Domenico An	F	F
Potenti Manfredi	F	F
Pucciarelli Stefania	F	F
Rando Vincenza	F	F
Rapani Ernesto	F	F
Rastrelli Sergio	F	F
Rauti Isabella		
Renzi Matteo		
Rojc Tatiana		
Romeo Massimiliano	F	F
Ronzulli Licia	P	P
Rosa Gianni	F	F
Rosso Roberto	F	
Rossomando Anna	F	F
Rubbia Carlo	M	M
Russo Raoul	F	F
Sallemi Salvatore	F	F
Salvini Matteo	M	M
Salvitti Giorgio	F	F
Satta Giovanni	F	F
Sbrollini Daniela	F	F
Scalfarotto Ivan	F	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	M	M
Scurria Marco	F	F
Segre Liliana	M	M
Sensi Filippo	F	F
Sigismondi Etelwardo	F	F

185ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Maggio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Silvestro Francesco	F	
Silvestroni Marco	F	F
Sironi Elena	C	C
Sisler Sandro		F
Sisto Francesco Paolo	M	M
Spagnolli Luigi	F	F
Spelgatti Nicoletta	F	F
Speranzon Raffaele	F	F
Spinelli Domenica	F	
Stefani Erika	F	F
Tajani Cristina	F	F
Ternullo Daniela	A	F
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	F	F
Testor Elena	F	F
Tosato Paolo	F	F
Trevisi Antonio Salvatore	C	C
Tubetti Francesca	F	F
Turco Mario		
Unterberger Juliane	M	M
Urso Adolfo	M	M
Valente Valeria		
Verducci Francesco	F	F
Verini Walter	F	F
Versace Giuseppina		
Zaffini Francesco	F	F
Zambito Ylenia	F	F
Zampa Sandra	F	F
Zanettin Pierantonio	F	F
Zangrillo Paolo	M	M
Zedda Antonella	F	F
Zullo Ignazio	F	F